

Contratto con la pubblica amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11521 del 02/05/2025 (Rv. 674569-01)

"ad probationem" - "ad substantiam" - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità – Esclusione - Fondamento.

Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11521 del 02/05/2025 (Rv. 674569-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2735